

STATUTO

SPEEDY GONZALES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO IONICO TA VIA
VALLE D'AOSTA 8

Numero REA: TA - 163158

Codice fiscale: 02685040731

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2008 - Statuto completo	2
--	---



	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1 - E' costituita, ai sensi della Legge n.381/91 la so-	
	cietà cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"SPEEDY GONZALES - Società Cooperativa Sociale".	
	Alla medesima, sino a che il numero dei soci cooperatori re-	
	sterà inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimo-	
	niale non sarà superiore ad un milione di Euro, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	ART.2 - La società ha sede nel Comune di San Giorgio Jonico	
	(Taranto). Essa potrà istituire, con delibera dell'assemblea	
	straordinaria, sedi secondarie in Italia e all'estero.	
	Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	ART.3 - La società ha durata sino al 31 dicembre 2058 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.	
	La durata della società potrà anche essere prorogata a tempo	
	indeterminato, salvo il diritto di recesso di ciascun socio	
	in ogni momento, da esercitarsi con preavviso da comunicare	
	alla società almeno sei mesi prima ed a mezzo di raccomandata	
	A.R..	
	TITOLO II	
	OGGETTO SOCIALE	

	ART.4 - La società cooperativa sociale, che non persegue fi-	
	nalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità pre-	
	valente ai sensi dell'art.111-septies delle disposizioni di	
	attuazione del codice civile, ha come intento quello di per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana attraverso la gestione dei servizi educativi mediante	
	lo svolgimento delle seguenti attività anche nei confronti	
	dei terzi, in relazione alla lettera a) dell'articolo 1 della	
	predetta Legge n.381/91:	
	la società svolge attività di gestione di servizi educativi,	
	non finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, mediante la gestione di scuole materne, scuole	
	d'infanzia paritari, scuole speciali collegate a quelle pri-	
	marie, asili nido, corsi di formazione di ogni genere.	
	Tutto quanto precede potrà dalla società essere realizzato in	
	proprio, in esecuzione di contratti di appalto o sub-appalto,	
	per affidamento diretto, in seguito a licitazione privata,	
	cottimo fiduciario, a commesse, a trattative private, in se-	
	guito a convenzioni, appalti concorso o comunque affidati da	
	privati, Enti pubblici e terzi in genere. La società potrà	
	stipulare inoltre le convenzioni di cui all'articolo 5 della	
	legge 381/91, nonchè ottenere in affidamento diretto da Enti	
	pubblici e privati lavori e servizi di cui all'oggetto socia-	
	le.	
	La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni immobi-	

	liari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere	
	gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed a-	
	gevolazioni di legge.	
	La società, inoltre, potrà assumere interessenze o participa-	
	zioni, sotto qualunque forma, sia direttamente che indiretta-	
	mente, in altre società o imprese aventi scopi affini, analo-	
	ghi o connessi al proprio; dare adesione e partecipazione ad	
	associazioni nazionali di categoria ed alle relative associa-	
	zioni provinciali, nonchè ad altri enti ed organismi economi-	
	ci, consortili e sindacali diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti ed il credito; potrà assumere prestiti e mu-	
	tui, anche ipotecari, per il finanziamento degli impianti e	
	della gestione, potrà stipulare contratti di sovvenzione ed	
	anticipazioni, contratti di conto corrente con facoltà di fi-	
	do, potrà emettere, scontare e girare cambiali; potrà richie-	
	dere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che	
	da parte di Enti Regionali, Provinciali e Comunali nonchè da	
	parte dell'Unione Europea; potrà operare anche all'estero.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.5 - La compagine sociale è composta da un minimo di tre	
	soci esclusivamente persone fisiche.	
	Se il numero minimo dei soci diviene inferiore a quelli sopra	
	indicati, entro un anno dev'essere integrato, altrimenti la	

	società si scioglie e dev'essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in relazione alle fina-	
	lità perseguite dalla società cooperativa, svolgono attività,	
	posseggono requisiti ed offrano risorse che possano, a giudi-	
	zio insindacabile dell'Organo Amministrativo, rivelarsi utili	
	alla stessa.	
	La cooperativa sociale prevede le seguenti categorie di soci:	
	a) Soci lavoratori ordinari, che apportano la loro attività	
	retribuita;	
	b) Soci utenti del servizio non retribuiti;	
	c) soci volontari, ammissibili in numero non superiore alla	
	metà del numero complessivo dei soci; che non hanno diritto a	
	compenso per l'attività lavorativa eventualmente svolta;	
	ART.6 - L'ammissione di nuovi soci non determina modifica	
	dell'atto costitutivo; l'ammissione è deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, e viene all'aspirante socio comunicata, a cu-	
	ra degli amministratori, ed annotata nel libro soci.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivarne	
	le ragioni e comunicare la relativa delibera all'interessato	
	entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo può, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea, in base a	
	quanto disposto dall'articolo 2528 Codice Civile.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano Amministrativo, dichiarando:	

	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale e, in caso di socio persona giuridi-	
	ca, tutti i dati dell'ente, luogo e data di costituzione;	
	b) l'attività svolta;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-	
	scrivere;	
	d) di conoscere ed accettare lo statuto sociale e gli even-	
	tuali regolamenti interni.	
	ART.7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre l'importo della	
	quota sociale sottoscritta con le modalità di cui all'artico-	
	lo 16 (sedici), il sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su pro-	
	posta degli amministratori.	
	L'ammissione alla società diventerà operante e sarà annotata	
	nel libro soci solo previo adempimento, da parte dell'intе-	
	ressato, dei versamenti di cui sopra, salvo sia previsto il	
	versamento a rate. Trascorso un mese dalla data di comunica-	
	zione di ammissione senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni effica-	
	cia.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - CESSIONI QUOTE	
	ART.8 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	ART.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	

	consentito al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio me-	
	diante lettera raccomandata indirizzata all'Organo Ammini-	
	strativo; quest'ultimo verificherà se ricorrono i motivi che,	
	a norma della legge e del presente statuto, legittimino il	
	recesso e provvederà, in conseguenza, nell'interesse della	
	società ed in base a quanto previsto dall'articolo 2533 C.C..	
	ART.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo	
	amministrativo può deliberare l'esclusione del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure abbia perso i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni	
	contenute nel presente statuto o alle deliberazioni legalmen-	
	te prese dagli organi sociali competenti ovvero ai regolamen-	
	ti interni della cooperativa;	
	c) che eserciti per conto proprio o altrui un'attività con-	
	corrente con quella della cooperativa o partecipi ad altra	
	cooperativa concorrente;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso società coope-	
	rativa sociale.	

	Nei casi indicati alle lettere b) e d) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a metter-	
	si in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo qualo-	
	ra, trascorso un mese dal detto invito, il socio si sia mante-	
	nuto inadempiente.	
	L'esclusione del socio diviene operante dal momento dell'an-	
	notazione nel libro soci e deve essere comunicata all'inten-	
	ressato a mezzo di lettera raccomandata, a cura dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.11 - Nel caso di decesso di un socio, la società coopera-	
	tiva sociale può continuare con gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società cooperativa sociale.	
	ART.12 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente), avranno diritto alla liquidazione della quota di	
	capitale effettivamente versato quale risultante dal bilancio	
	dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del	

	rapporto sociale. Tale liquidazione, da effettuarsi in base	
	alle regole dell'articolo 2535 Codice Civile, potrà avvenire	
	in via graduale e dilazionata, purchè in un arco temporale	
	non superiore a due anni dal giorno dello scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla	
	chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci u-	
	scenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devo-	
	lute alla riserva ordinaria.	
	ART. 13 - Le quote sociali dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società, senza l'autoriz-	
	zazione dell'Organo Amministrativo; le quote eventualmente	
	destinate ai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2530 Codice	
	Civile.	
	ART. 14 - Il socio che cessa di far parte della società coo-	
	perativa risponde verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso,	
	la esclusione o la cessione della quota si è verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	ART.15 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	25 (venticinque) Euro nè superiore a 500 (cinquecento) Euro	
	nonchè da eventuali strumenti finanziari attributivi della	
	qualità di socio finanziatore e disciplinati dall'articolo	
	2526 C.C.; nessun socio può avere una quota superiore a	
	100.000 (centomila) Euro, salvo nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545 quinquies e sexies, nel caso di soci diversi dalle per-	
	sone fisiche;	
	b) dalla riserva legale, alla quale dev'essere obbligatoria-	
	mente destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili	
	netti annuali;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da eventuali contributi, erogazioni o liberalità effettua-	
	ti a favore della società per un miglior raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La società può deliberare aumenti di capitale sociale con mo-	
	difica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli arti-	
	coli 2438 e seguenti Codice Civile, anche con esclusione o	
	limitazione del diritto di opzione autorizzata dall'assemblea	
	su proposta motivata degli amministratori.	

	ART.16 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusva-	
	lore potranno essere versati a rate e, precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizio-	
	ne;	
	b) la restante parte nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con cri-	
	teri di oculata prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio approva-	
	to saranno destinati:	
	a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, con le modalità previste dall'articolo 11	
	della Legge 31.1.1992 n.59, nella misura non inferiore al 3%	
	(tre per cento);	
	c) sempre che ricorra la condizione di cui all'articolo 2545	
	quinquies Codice Civile, a retribuire le quote dei soci coo-	
	operatori effettivamente versate in misura non superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	d) alla distribuzione ad eventuali soci finanziatori di un	
	dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori au-	
	mentato percentualmente sino ad un massimo di due punti; ai	
	soci finanziatori verrà comunque distribuito un dividendo non	
	inferiore a quanto annualmente stabilito dall'assemblea dei	
	soci; nel caso di strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori, questi ultimi avranno diritto ad	
	ottenere una remunerazione non superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi al precedente pun-	
	to a).	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga	
	alle disposizioni del precedente comma, di destinare i resi-	
	dui attivi ad eventuale riserva straordinaria e/o ai fini mu-	
	tualistici, detratte le quote di cui alle lettere a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili tra i soci nè durante l'esi-	
	stenza della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART.18 - L'assemblea che approva il bilancio delibera inoltre	
	la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Si appli-	
	cano le disposizioni di cui all'articolo 2545 sexies Codice	
	Civile.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	

	a) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.19 - L'assemblea dei soci viene convocata dall'organo am-	
	ministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè nel	
	territorio italiano ovvero nel territorio di altro Stato mem-	
	bro dell'Unione Europea.	
	La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno relativi devo-	
	no essere comunicati ai soci al loro domicilio con lettera	
	raccomandata ovvero a mezzo fax o e-mail almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza.	
	In mancanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita e le delibere si intendono regolar-	
	mente adottate quando sono presenti tutti i soci (in proprio	
	o per delega) e sono presenti o previamente informati tutti	
	gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo,	
	se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argo-	
	mento.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio e la distribuzio-	
	ne degli utili deve essere convocata almeno una volta l'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, in caso di	
	società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società.	
	L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in di-	

	fetto, da chi sarà designato dai presenti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario designato dal-	
	l'assemblea anche tra i non soci.	
	Art.20 - L'assemblea, in caso di decisioni concernenti modi-	
	fiche statutarie ovvero compimento di operazioni che compor-	
	tino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una ri-	
	levante modifica dei diritti dei soci, delibera con voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti ai soci.	
	Per tutte le altre decisioni, l'assemblea è validamente co-	
	stituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi	
	diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con le modalità di	
	votazione volta per volta determinate dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	Fatta eccezione per le delibere di cui al primo comma del	
	presente articolo, per tutte le altre i soci potranno espri-	
	mere le proprie decisioni anche al di fuori del metodo colle-	
	giale, con un consenso espresso per iscritto.	
	La trasmissione della consultazione e del consenso potrà av-	
	venire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il te-	
	lefax e la posta elettronica, via fax o via e-mail; in tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la	
	deliberazione proposta; se sono poste in votazione proposte	

	diverse da quelle indicate nell'ordine del giorno, i voti e-	
	spressi per corrispondenza non si computano ai fini della re-	
	golare costituzione dell'assemblea.	
	Art.21 - Le decisioni dell'assemblea, prese in conformità	
	della Legge e delle presenti norme di funzionamento, vincola-	
	no tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	Le eventuali impugnazioni delle decisioni devono essere	
	presentate ai sensi e nei termini di Legge.	
	ART.22 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della quota sottoscritta. I voti dei soci finanziatori non	
	possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ART. 23 - Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare al massimo altri tre soci; i documen-	
	ti relativi alle deleghe vanno conservati nel libro delle de-	
	libere assembleari.	
	b) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.24 - L'amministrazione della società cooperativa è affi-	
	data, secondo quanto previsto per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea, ad un ammini-	
	stratore unico scelto tra i soci ovvero ad un Consiglio di	

	Amministrazione, composto da tre membri, la cui maggioranza	
	dev'essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo è nominato per un triennio ed è rie-	
	legibile ; la scadenza della carica, comunque, si intende fis-	
	sata in coincidenza della data di assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica, salvo i casi previsti dall'art. 2382 Codi-	
	ce Civile.	
	ART.25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un vice Presidente, a	
	meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei	
	suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della	
	firma sociale, fissandone le attribuzioni, la retribuzione e	
	le eventuali cauzioni. Le cariche di Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e di Amministratore Delegato non sono tra	
	loro incompatibili. Sono assolutamente indelegabili, oltre	
	alle materie previste dall'articolo 2381 Codice Civile, i po-	
	teri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioran-	
	za degli amministratori, si intende cessato l'intero Consi-	

	glio e dev'essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.	
	Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede so-	
	ciale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	
	rio o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi	
	membri o dai Sindaci effettivi se nominati.	
	La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in	
	sua vece, dall'Amministratore Delegato con lettera raccoman-	
	data o via fax o con posta elettronica da spedirsi almeno	
	cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascuno degli am-	
	ministratori (ed ai sindaci effettivi se nominati) ed, in ca-	
	so di urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza, indican-	
	te il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonchè l'elenco	
	dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.	
	E' ammessa, inoltre, la possibilità che le adunanze del Con-	
	siglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o vi-	
	deoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere i-	
	dentificati, a ciascuno sia consentito seguire la discussione	
	ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomen-	
	ti in oggetto; in presenza di questi requisiti, la delibera	
	si considera legalmente adottata nel luogo in cui si trova il	
	Presidente, unitamente al Segretario della riunione, al fine	
	di procedere ad immediata stesura e sottoscrizione del verba-	
	le consiliare sul relativo libro.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le forma-	
	lità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministra-	

	zione qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti	
	i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	ART.26 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quel-	
	li che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, in-	
	stitutori e procuratori per determinati atti o categorie di at-	
	ti.	
	ART.27 - La firma sociale e la rappresentanza della società,	
	di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico (o	
	all'Amministratore Delegato, se nominato e nei limiti della	
	delega).	
	c) - VIGILANZA LEGALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art.28 - La cooperativa è controllata - ricorrendone i pre-	
	supposti - da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci	
	effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di	
	Legge, i quali dovranno rispondere ai requisiti previsti dal-	
	l'articolo 2397 Codice Civile. I Sindaci durano in carica tre	

	anni e sono rieleggibili; gli stessi scadono alla data della	
	delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. La cessazione ha effetto dal	
	momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	L'assemblea, nel nominare i sindaci, fissa i loro poteri a	
	norma dell'art. 2403 C.C. e designa il Presidente del Colle-	
	gio Sindacale, fissandone i compensi con l'osservanza delle	
	tariffe professionali che risultano applicabili.	
	Il Collegio Sindacale opererà a norma degli articoli dal 2397	
	al 2409 C.C.	
	L'assemblea - ricorrendone i presupposti - può nominare un	
	revisore contabile unico ovvero una società di revisione i-	
	scritta nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia che	
	opereranno a norma degli articoli dal 2409 bis al 2409 sep-	
	ties C.C.	
	d) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.29 - Le controversie - aventi ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale - che eventualmente sorgano	
	tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero siano pro-	
	mosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o	
	sindaci, in dipendenza dei rapporti sociali, sarà deferita ad	
	un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati a pena	
	di nullità da soggetto estraneo alla società e, ove questi	
	non provveda ovvero ove vi sia disaccordo sulla designazio-	
	ne, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società (ar-	

	ticolo 34 Decreto Legislativo n.5/2003).	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni	
	dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per	
	le parti, quale arbitrato rituale. La presente clausola potrà	
	essere modificata solo con delibera approvata dai soci con la	
	maggioranza qualificata dei due terzi della compagine socia-	
	le; in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro	
	i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO - SCIoglimento	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.30 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società cooperativa sociale deve essere disciplinato da un	
	regolamento interno da compilarsi a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo e da approvarsi dalla assemblea con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie.	
	ART.31 - In qualunque caso di scioglimento della società coo-	
	perativa sociale, l'assemblea straordinaria nominerà uno o	
	più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	

21 di **21**